



PROVINCIA DI RAVENNA

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Misura 214 "Pagamenti agroambientali"

Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

AVVISO PUBBLICO

**PER LA RICEZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE
anno 2011**

Approvato con Delibera di G.P. n. 467 del 20/10/2010

INDICE

Principali definizioni e abbreviazioni	pag. 4
1. Obiettivi	pag. 5
1.1. Caratteristiche della Misura	pag. 4
2. Beneficiari	pag. 4
3. Condizioni di ammissibilità	pag. 4
3.1 Requisiti e impegni	pag. 5
3.2 Prescrizioni generali	pag. 6
4. Aree di applicazione	pag. 6
4.1 Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione della Misura 214	pag. 7
5. Domande di aiuto	pag. 10
5.1 Presentazione	pag. 10
5.2 Scadenza per la presentazione delle domande di aiuto	pag. 12
5.3 Documentazione da allegare alle domande di aiuto	pag. 12
6. Procedura Agrea per la presentazione delle domande	pag. 12
6.1 Modalità di compilazione delle domande	pag. 12
7. Istruttoria delle domande	pag. 13
7.1 Struttura preposta all'istruttoria	pag. 13
7.2 Competenza	pag. 13
8. Selezione delle "domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali	pag. 14
8.1 Graduatorie	pag. 14
8.2 Criteri operativi di selezione	pag. 14
8.3 Priorità	pag. 14
9. Priorità territoriali	pag. 15
9.1 Azione 1 - Priorità territoriali	pag. 15
9.2 Azione 2 - Priorità territoriali	pag. 15
9.3 Azione 3 - Priorità territoriali	pag. 16
9.4 Azione 4 - Priorità territoriali	pag. 17
9.5 Azione 5 - Priorità territoriali	pag. 17
9.6 Azione 6 - Priorità territoriali	pag. 18
9.7 Azione 8 - Priorità territoriali	pag. 19
9.8 Azione 9 - Priorità territoriali	pag. 20
9.9 Azione 10 - Priorità territoriali	pag. 20
10. Priorità tecniche	pag. 21
10.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna	pag. 21
10.2 Priorità disposte a livello provinciale	pag. 22
11. Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna e dal P.R.I.P.	pag. 23
11.1 Azione 1 - Priorità soggettive	pag. 23
11.2 Azione 2 - Priorità soggettive	pag. 23
11.3 Azione 3 - Priorità soggettive	pag. 24
11.4 Azione 4 - Priorità soggettive	pag. 24
11.5 Azione 5 - Priorità soggettive	pag. 24
11.6 Azione 6 - Priorità soggettive	pag. 24
11.7 Azione 8 - Priorità soggettive	pag. 25
11.8 Azione 9 - Priorità soggettive	pag. 25
11.9 Azione 10 - Priorità soggettive	pag. 25
11.10 Casi di ulteriore parità	pag. 26
12. Modalità di definizione della graduatoria	pag. 26
13. Particolari disposizioni per alcune azioni	pag. 27
13.1 Azione 1 "Produzione integrata" e Azione 2 "Produzione biologica"	pag. 27
13.2 Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"	pag. 27
13.3 Limitazioni territoriali per le azioni 9 e 10 derivanti dal PRIP	pag. 28
13.4 Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame	pag. 28
14. Gestione finanziaria	pag. 28
14.1 Dotazione finanziaria	pag. 28
14.2 Riserve finanziarie	pag. 28

15. Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superfici	pag. 29
15.1 Entità dei pagamenti	pag. 29
15.2 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie	pag. 29
15.3 Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni	pag. 30
15.3.1 Misura 214 e OCM ortofrutta	pag. 30
15.3.2 Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM	pag. 30
15.3.3 Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009	pag. 30
16. "Domande di pagamento" per annualità successive a quella di assunzione degli impegni	pag. 31
16.1 Casi verificabili e sostegni concedibili	pag. 32
17. Cambio di beneficiario	pag. 33
18. Controlli	pag. 34
19. Perdita dei requisiti e inadempimenti	pag. 34
19.1 Irregolarità	pag. 34
19.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA	pag. 34
19.3 Inadempimenti	pag. 34
20. Codizionalità	pag. 34
21. Accordi Agroambientali Locali	pag. 35
22. Riferimenti normativi	pag. 35
23. Informativa privacy	pag. 35

Principali definizioni e abbreviazioni

P.R.S.R. 2000-2006: Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999

P.S.R. 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005

P.R.I.P. Programma Rurale Integrato Provinciale

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/2006)

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/2006)

Periodo di impegno: periodo di durata

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,

VENTENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 10,

in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all'accoglimento di specifica "domanda di aiuto".

Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"

Decorrenza del periodo di impegno: fermo restando quanto già previsto per gli impegni con decorrenza dall'annualità 2008, per le domande di aiuto a valere sui bandi provinciali attivati dal 2010 la decorrenza iniziale dell'impegno corrisponde all'inizio dell'anno solare.

Per l'Azione 9 della Misura 214 si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche disposizioni contenute nel Programma Operativo dell'Asse 2 e nelle "Schede tecniche attuative" relativamente ai casi di adesione concomitante all'Azione 3 della Misura 216.

Condizionalità: norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009

Rete Natura 2000 i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Requisiti: requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) 1698/2005

Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7): specifiche tecniche.

Le schede tecniche attuative sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna

Amministrazione competente: Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla "governance" dei P.R.I.P.

O.P. / A.O.P. Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

1. Obiettivi

Con il presente avviso pubblico si intende dare attuazione alla misura 214 (azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale (approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 110 del 20/11/2007 e n. 129 del 18/12/2007 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 87 del 14/09/2010).

Il presente avviso pubblico si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura nel territorio della Provincia di Ravenna.

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Provincia, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema provinciale.

1.1 Caratteristiche della Misura

Con il presente avviso pubblico la Provincia di Ravenna attiva le seguenti Azioni:

Azione 1 - "Produzione integrata"

Azione 2 - "Produzione biologica"

Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013

- al P.O.M. della Misura 214 ed al P.O.A. dell'Asse 2 approvati con deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1393/2010

- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

3. Condizioni di ammissibilità

3.1 Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, per l'intero "periodo di impegno", possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 “Beneficiari” dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)

per le UBA:

- alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;

- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 si farà riferimento alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

3.2 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di aiuto”.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;

- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

4. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della “pianura” e della “collina”, come individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle schede approvate dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., nel Programma Operativo dell'Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative”.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P. ed al Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

In ogni caso le priorità territoriali stabilite dal P.S.R. e dal P.R.I.P. possono essere attribuite alle particelle catastali anche se sono solo parzialmente incluse nelle aree preferenziali, con una tolleranza del 5% in

termini di superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% in termini di superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

4.1. QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE DELIMITAZIONI GEOGRAFICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELLA MISURA 214

Di seguito si riporta l'elenco delle delimitazioni che interessano la Misura.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Atto di approvazione	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Fasce altimetriche	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 • 214 – 4 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Comuni a basso carico di azoto zootecnico	Determinazione Direzione Generale Am-biente 2184/2008	//	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 Int. Cover crop • 214 – 4 Int. 1 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. n. 394/91 L. R. 6/2005 L.R. n. 27/1988 L.R. n. 10/2005 Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 22 luglio 2009, n. 243	Provvedimento n. 334 del 05/02/2010	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE Deliberazioni di Giunta Regionale n. 512/2009, n.	//	Tutte le Azioni della Misura 214	Cartografata

	145/2010 e n. 242/2010			
Zonizzazione	Riferimento normativo	Atto di approvazione	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Oasi di protezione della fauna	L.R. 8/1994 art. 19	<p>Provvedimenti del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale del 20 gennaio 2003, n. 23, 24, 25, 26, 27;</p> <p>Provvedimento del dirigente del settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale del 23 gennaio 2003, n. 29;</p> <p>Decreto della Regione Emilia Romagna del 24/08/1972, n. 144, pg. 7809;</p> <p>Delibera del Consiglio provinciale n. 391 del 18/11/1980 pg. 16174/80;</p> <p>Decreto ministeriale del 18/11/1968 prot. 70953 – 73866;</p> <p>Decreto ministeriale del 14/05/1969, prot. 72090;</p> <p>Deliberazione del consiglio provinciale del 27/03/1979, n. 144, pg. 5375/79;</p> <p>Decreto ministeriale 9/2/1972;</p> <p>Deliberazione della giunta regione Emilia Romagna del 29/8/1975, n. 2818;</p> <p>Decreto Ministeriale 5 marzo 1970;</p> <p>Decreto Ministeriale 25/05/1968;</p> <p>Decreto Ministeriale del 6/7/1970.</p> <p>Provvedimenti del Dirigente del Settore Politiche Agricole e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata

Aziende faunistico-venatorie	L.R. 8/1994 art. 43	Sviluppo Rurale 21/12/2009, n. 742 - 14/11/2006, n. 611 - 20/10/2003, n. 478 - 05/12/2008, n. 636 - 15/12/2008, n. 651 - 07/12/2007, n. 694 - 17/12/2008 n. 657; 02/12/2004, n. 629 - 28/12/2006, n.667. Delibera di G.P. della Provincia di Forlì- Cesena, n. 89339/2003 del 23/12/2003; Delibera di G.P. della provincia di Forlì- Cesena n. 89336/2003 del 23/12/2003.		
Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 16 gennaio 2007, n. 96 e successive integrazioni L.R. 06/03/07, n. 4 Piano di Tutela delle Acque	//	Tutte le Azioni della Misura 214	Cartografata
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	Specifici atti delle Province	Provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 114 del 06/03/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Pro- vinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Atto di approvazione	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Delibera del Consiglio Provinciale 28-02-2006 n. 9	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 85 del 04/03/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	//	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 	Cartografata
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità	Allegato 1 al P.S.R. 2007-2013	//	<ul style="list-style-type: none"> • 214 - 1 • 214 - 2 • 214 - 3 • 214 – 8 	Cartografata

5. “Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

5.1 Presentazione

Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le “domande di aiuto” per la Misura 214 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Per il presente bando con impegni decorrenti dall’annualità 2011, le “domande di aiuto” non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni.

I beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano culturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 (si assumono pertanto i medesimi termini di presentazione delle domande di cui al paragrafo 10 del Piano Operativo di Misura).

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno, né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra), né idonea istanza di rinuncia all’impegno, fatte salve le verifiche dell’ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell’impegno, la “domanda di aiuto” manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di "domande di aiuto" oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole "domande di pagamento" si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l'Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l'Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;
- le Azioni 1 o 2 sono al momento attivate singolarmente non in abbinamento con le Azioni 3 o 4.

Un ultimo caso particolare riguarda superfici oggetto di impegni in scadenza nell'anno solare 2011 la cui relativa "ultima" domanda di pagamento sia stata presentata con riferimento alla campagna di raccolta delle domande del 2010. Per tali superfici si ritiene di poter ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1 gennaio 2011. Relativamente a dette domande, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all'attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima della emanazione dei bandi provinciali e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere colturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti colturali (vedi paragrafo 10 del Piano Operativo di Misura – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal Programma Operativo di Misura della RER, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1974/2006.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

5.2 Scadenza per la presentazione delle domande di aiuto

Il Direttore Generale Agricoltura stabilirà con proprio atto la scadenza per la presentazione delle "domande di aiuto", da valere per l'intero territorio regionale.

5.3 Documenti da allegare alla domanda di aiuto

Con successivo atto del dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale si approverà il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione nel quale il richiedente dichiara le priorità relative a ciascuna azione della Misura 214.

Detta dichiarazione sostitutiva dovrà pervenire unitamente alla trasmissione della domanda cartacea.

<i>Tutte le azioni</i>	<i>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione</i>
<i>Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Le informazioni sui documenti da allegare sono nelle Schede tecniche attuative.</i>
<i>Azione 9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Relazione descrittiva dell'intervento sottoscritta dal richiedente che illustri, conformemente alle condizioni previste, le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici presenti.</i> <i>Dichiarazione, rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento di corpi idrici non autosufficienti (l'attestazione di tale requisito può essere fatta in alternativa attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio).</i>

La documentazione di cui sopra deve pervenire unitamente alla trasmissione della domanda cartacea.

6. Procedura AGREA per la presentazione delle domande

Le domande di aiuto dovranno essere presentate secondo seguenti modalità, **come definite** da AGREA con propria procedura pubblicata sul sito "<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>"

6.1. Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative a misure del PSR 2007 – 2013 potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.

2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (l.r. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Le domande cartacee con protocollazione presso la Provincia di Ravenna, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di AGREA, devono pervenire presso l'URP sito in Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2/4 entro l'orario d'ufficio del giorno di scadenza dell'avviso pubblico pena l'inammissibilità alla graduatoria; così pure il cartaceo delle domande protocollate dai CAA su SOP devono pervenire entro i termini stabiliti presso l'URP all'indirizzo di cui sopra.

Nel caso in cui la procedura AGREA venga modificata, dette modifiche si intendono automaticamente ricomprese nelle modalità di presentazione del presente avviso.

7. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto specificato nel presente avviso pubblico e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

7.1 Struttura preposta all'istruttoria

La struttura preposta all'istruttoria è il Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agr. Massimo Stefanelli (tel. 0544 – 258493).

Gli uffici presso i quali è possibile l'accesso agli atti sono:

- o Ravenna - Viale della Lirica n. 21 (tel. 0544/258483-258484-258491)

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB della Provincia.

7.2. Competenza

La “domanda di aiuto” per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è unica, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande ed al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):

- Azioni 1 e/o Azione 2;

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita “titolare” (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite “cointeressate”.

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni “titolari” esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni “cointeressate” e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione “separata” indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio e
- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall’entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

8. Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali

8.1 Graduatorie

La Provincia di Ravenna provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati. La scadenza dei termini istruttori, ove non fissata da AGREA o dalla Regione Emilia-Romagna viene stabilita in 90 giorni dal termine posto per la ricezione cartacea delle domande di aiuto.

Tale termine potrà essere prorogato con atto del dirigente competente a seguito delle indicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna o da AGREA.

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; la Provincia di Ravenna assegnerà, infatti, a ciascuna azione di cui è composta la domanda il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l’iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell’Amministrazione “titolare” di far proseguire l’iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l’obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

8.2 Criteri operativi di selezione

I criteri di selezione fanno riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell’Asse 2, in particolare ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

8.3 Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- Tecniche

Tali priorità vengono individuate in relazione all’esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

- Soggettive

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali

9. Priorità territoriali

9.1 Azione 1 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096
Aree contigue	Punti 2048
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 256
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 256
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano , come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 256
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda), in territorio pedecoliinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle norme del PTA, dai PTCP	Punti 256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 256
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</i>	
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 64
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Punti 64
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 64
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo</i>	
Classe erosione idrica bassa, moderata, alta e classe di erosione gravitativa prevalente	Punti 32
Classe erosione idrica molto bassa o tollerabile	Punti 32
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica</i>	
	Punti 16

9.2 Azione 2 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096

Aree contigue	Punti 2048
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 256
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 256
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 256
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda), in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle norme del PTA, dai PTCP	Punti 256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 256
Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica	
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 64
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Punti 64
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 64
Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo	
Classe erosione idrica bassa, moderata, alta e classe di erosione gravitativa prevalente	Punti 32
Classe erosione idrica molto bassa o tollerabile	Punti 32
Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica	Punti 16

9.3 Azione 3 – Priorità territoriali

Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.	
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 1024
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 1024
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 1024
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda), in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle norme del PTA, dai PTCP	Punti 1024
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 1024
Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo	

Classe erosione idrica bassa, moderata, alta e classe di erosione gravitativa prevalente	Punti 512
Classe erosione idrica molto bassa o tollerabile	Punti 512
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 256
Aree contigue	Punti 128

9.4 Azione 4 - Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005 (compatibilmente con l'ammissibilità dell'azione)</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096
Aree contigue	Punti 2048

9.5 Azione 5 – Priorità territoriali

Ai fini del calcolo del punteggio viene considerata la SAT aziendale e non la SOI

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>		
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Razza bovina Romagnola razza pura, Razza ovina Cornigliese (solo fascia altimetrica di collina), Razza equina Cavallo Agricolo Italiano T.P.R., Razza suina Mora Romagnola, Asino Romagnolo	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE		Punti 8192
Razza bovina Romagnola razza pura, Razza ovina Cornigliese (solo fascia altimetrica di collina), Razza equina Cavallo Agricolo Italiano T.P.R., Razza suina Mora Romagnola, Asino Romagnolo		Punti 4096
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Altre razze a rischio di abbandono e Razza ovina Cornigliese (fascia altimetrica di pianura) (Tabella 3 delle Schede tecniche attuative dell'azione 5)	Punti 1024
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE		Punti 1024
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>		
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>		
Aree a parco e riserve naturali		Punti 512
Aree contigue		Punti 256

9.6 Azione 6 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>		
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Varietà locali nelle zone di origine: <ul style="list-style-type: none"> vite (Angela, Canina Nera, Centesimino, Verdea, Termarina, Albana Nera, Bertinora o Rossola di Bertinoro, Biondello, Bsolla, Rambella, , Cornacchia, Lanzesa, Pelagos di Bagnacavallo, Uva di Tundé); castagno (Raggiolana, Pistolese); melo (Rosa locale – gruppo e Ruggine – gruppo solo zona omogenea di collina); olivo (Colombina, Orfana); pera (Mora – gruppo, Sanguignola – gruppo, Scipiona, Spadona estiva solo zona omogenea di collina); Volpina – gruppo, Angelica e San Giovanni – gruppo); pesco (Buco incavato, Bella di Lugo) 	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE		Punti 8192
Varietà locali nelle zone di origine: <ul style="list-style-type: none"> vite (Angela, Canina Nera, Centesimino, Verdea, Termarina, Albana Nera, Bertinora o Rossola di Bertinoro, Biondello, Bsolla, Rambella, Cornacchia, Lanzesa, Pelagos di Bagnacavallo, Uva di Tundé); castagno (Raggiolana, Pistolese); melo (Rosa locale – gruppo e Ruggine – gruppo solo zona omogenea di collina); olivo (Colombina, Orfana); pera (Mora – gruppo, Sanguignola – gruppo, Scipiona, Spadona estiva solo zona omogenea di collina, Volpina – gruppo, Angelica e San Giovanni – gruppo); pesco (Buco incavato, Bella di Lugo) 		Punti 4096
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	- Altre varietà minacciate di erosione - melo: Rosa locale – gruppo e Ruggine – gruppo (zona omogenea di pianura)	Punti 1024
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	- pero: Spadona estiva (zona omogenea di pianura); (Tabelle 4 e 5 delle Schede tecniche attuative dell'azione 6)	Punti 1024
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>		
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>		
Aree a parco e riserve naturali		Punti 512
Aree contigue		Punti 256

9.7 Azione 8 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096
Aree contigue	Punti 2048
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo</i>	
Classe erosione idrica bassa, moderata, alta e classe di erosione gravitativa prevalente	Punti 1024
Classe erosione idrica molto bassa o tollerabile	Punti 1024
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 128
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano , come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 128
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda), in territorio pedecoliinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle norme del PTA, dai PTCP	Punti 128
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 128
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</i>	
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 32
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Punti 32
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 32
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica</i> (Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 3.19 del PTCP)	Punti 16
<i>Altre priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
Recupero dei prati di montagna abbandonati (codice B2D) situati ad altitudini superiori a 600 m s.l.m.	Punti 8
Particelle catastali contigue a (a contatto con) zone umide e altre aree naturali del Parco Regionale del Delta del Po	Punti 4
Aree preferenziali ricomprese in comune di Faenza a sud dell'autostrada A14 al fine di favorire la naturalizzazione del popolamento nidificante di cicogna bianca (<i>Ciconia ciconia</i>)	Punti 2

9.8 Azione 9 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096
Aree contigue	Punti 2048
<i>Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005</i>	Punti 1024
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 128
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano , come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 128
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 128
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</i>	
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 32
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 32
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica: Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 3.19 del PTCP)</i>	Punti 16
<i>Altre priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
Pianura	Punti 8

9.9 Azione 10 – Priorità territoriali

<i>Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia Romagna</i>	
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE	Punti 8192
ZPS e SIC individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49/CEE e n. 92/43/CEE	Punti 8192
<i>Priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.</i>	
<i>Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005</i>	
Aree a parco e riserve naturali	Punti 4096
Aree contigue	Punti 2048
<i>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 256

Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	Punti 256
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano , come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 42 Titolo III delle Norma del PTA)	Punti 256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 5 del PTCP)	Punti 256
Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica	
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Punti 64
Zone di tutela naturalistica (art. 3.25 del PTCP)	Punti 64
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia	Punti 64
Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica: Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 3.19 del PTCP)	Punti 32
Altre priorità territoriali disposte dal P.R.I.P.	
Particelle catastali contigue (a contatto con) a zone umide e altre aree naturali del Parco Regionale del Delta del Po	Punti 16
Aree preferenziali ricomprese in comune di Faenza a sud dell'autostrada A14 al fine di favorire la naturalizzazione del popolamento nidificante di cicogna bianca (<i>Ciconia ciconia</i>)	Punti 8
Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue (a contatto con) a strade statali, provinciali e comunali	Punti 4
Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue (a contatto con) a Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	
Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue (a contatto con) alle Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	
F1 "zone umide" e "prati umidi" in aree di bonifica di cui all'art. 3.23 del PTCP	Punti 2
F1 "complessi macchia e radura" ed F2 in dossi di pianura di cui all'art. 3.20 del PTCP	Punti 1
F3 in Zone di tutela di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 3.17 del PTCP)	Punti 0,5
Pianura	Punti 0,25

10. Priorità tecniche

10.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. "Principi generali di attuazione dell'Asse" nel sub paragrafo "Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati" si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

Al fine di corrispondere, in relazione agli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura e collina così come descritto nella Tabella che segue. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal P.S.R. per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 nelle aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti in Rete Natura 2000 (obbligo di attuazione congiunta dell'Azione 2 con l'Azione 9 e/o 10).

Tabella: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2011.

Misura	Azione	PIANURA	COLLINA
214	2+9 e 10	P1	-
	2+9	P2	-
	2+10	P2	-
	10	P3	P1
	9	P4	P2
	8	P5	P3
	2	P1	P3
	5	P6	P5
	6	P6	P5

10.2 Priorità disposte a livello provinciale

Priorità tecniche per le altre azioni			
Misura	Azione	PIANURA	COLLINA
214	1-Intr.+9 e/o 10 * e/o Azione 3 della Misura 216	P8	-
	1-Mant..+9 e/o 10 * e/o Azione 3 della Misura 216	P9	-
	1-Intr.+DIA	P10	P7
	1-Intr.	P11	P8
	1-Mant.+DIA	P12	P9
	1-Mant.	P13	P10
	3+9 e/o 10 * e/o Azione 3 della Misura 216	P14	P11
	3	P15	P12
	4+9 e/o 10 *	P16	P13
	4	P17	P14

* Queste priorità vengono attivate anche in presenza di elementi naturali realizzati e mantenuti ai sensi delle passate programmazioni: Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CEE) 2078/92.

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati nelle Tabelle, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

Alle aziende con SOI ricomprese sia in collina che in pianura verrà attribuita la priorità della SOI prevalente.

11. Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna e dal P.R.I.P.

Le priorità di tipo soggettivo agiscono nel meccanismo di selezione in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale ed alle priorità di tipo tecnico.

11.1 Azione 1 – Priorità soggettive

Priorità soggettive con valenza ambientale	
1	Attivazione della Difesa Integrata Avanzata in azienda fruttiviticola specializzata (PLV fruttiviticola > 50% della PLV totale, calcolata sul piano colturale 2010, come da Scheda tecnica attuativa dell’Azione 1 –paragrafo Condizioni di ammissibilità)
Altre priorità soggettive	
Foraggere destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 33/2002 “interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare e/o L.R. 28/1999	Punti 4
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 3
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 2
Azienda che aderisce alle Organizzazioni dei produttori (O.P.) o alle Associazioni di Organizzazioni dei produttori (A.O.P.)	Punti 1,5
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.2 Azione 2 - Priorità soggettive

Priorità soggettive con valenza ambientale	
Azienda agricola avente almeno il 20% di superficie fruttiviticola sulla SAU impegnata.	
Altre priorità soggettive	
Superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica nella sottoazione INTRODUZIONE	Punti 6
Allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo attraverso vendita diretta	Punti 5
Allevamenti che destinano i vitelli all’ingrasso, fino al prodotto finale in filiera biologica	
Foraggere legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica	Punti 4
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 3
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 2
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.3 Azione 3 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 3
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 2
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.4 Azione 4 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 3
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 2
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.5 Azione 5 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 6
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 5
Agricoltore custode risultato idoneo nella selezione delle domande dei Bandi 2006 e 2007 per l'affido di vecchie razze e varietà ad agricoltori custodi per la costituzione di un conservatorio romagnolo della biodiversità	Punti 4
Fattoria didattica accreditata in base al Provvedimento del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 399 del 29/06/2007	Punti 3
Agriturismo iscritto all'Elenco regionale operatori agrituristici ai sensi della L.R. n. 4/2009, art. 30	Punti 2
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.6 Azione 6 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 7

Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 6
Agricoltore custode risultato idoneo nella selezione delle domande dei Bandi 2006 e 2007 per l'affido di vecchie razze e varietà ad agricoltori custodi per la costituzione di un conservatorio romagnolo della biodiversità	Punti 5
Fattoria didattica accreditata in base al Provvedimento del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 399 del 29/06/2007	Punti 4
Agriturismo iscritto all'Elenco regionale operatori agrituristici ai sensi della L.R. n. 4/2009, art. 30	Punti 3
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 2
Impianti e/o superfici inferiori a 5000 m ² per varietà	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.7 Azione 8 - Priorità soggettive

Priorità soggettive con valenza ambientale	
1	Aziende con allevamento di erbivori (superiore a UBA 1)
Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 3
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 2
Imprenditore agricolo iscritto all'INPS come Imprenditore Agricolo o Coltivatore diretto	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.8 Azione 9 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 2
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 1
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5

11.9 Azione 10 - Priorità soggettive

Altre priorità soggettive	
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132 del PSR 2007-2013	Punti 2
Aziende condotte da giovani imprenditori ⁽¹⁾	Punti 1

Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM	Punti 0,5
---	-----------

(1) In riferimento alla forma giuridica dell'azienda agricola l'applicazione del criterio soggettivo "Aziende condotte da giovani imprenditori" (Cap. 5.3.2.4 del PSR 2007-2013) equivalente a "Imprenditore giovane (meno di 40 anni)" da PRIP, si deve intendere nel modo seguente:

impresa individuale		imprenditore con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
società	Nelle società di persone	almeno uno dei soci con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
	Nelle società di capitali	almeno un componente del consiglio di amministrazione ha meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda
	Nelle società cooperative	si applicano le stesse condizioni delle società di capitale

11.10 Casi di ulteriore parità

In caso di ulteriore parità verrà data priorità al conduttore più giovane come definito dalla tabella di cui sopra.

12. Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, la Provincia di Ravenna procede all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Azione;
- applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione;
- applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Azione;
- applicazione delle altre priorità soggettive.

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale (fatto salvo le tolleranze stabilite al paragrafo 5 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." del PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ASSE 2 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del 20/09/2010), che dispone, fra l'altro:

"Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini di superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione".

Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale.

Con riferimento specifico all'applicazione dei criteri territoriali per l'Azione 5, si stabilisce che la superficie da sottoporre al calcolo del punteggio sia la Superficie Agricola Totale condotta dall'azienda, così come risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici, laddove previsti. In seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo ambientale e, in presenza di ex-equo, si applicano i criteri soggettivi di altro tipo.

13. Particolari disposizioni per alcune azioni

13.1 Azione 1 “Produzione integrata” e Azione 2 “Produzione biologica”

In merito alla concessione degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 214, con riferimento alla demarcazione stabilita dal PSN tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in relazione a quanto disposto dalla demarcazione prevista dal P.S.R. tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei casi di adesione all'Azione 1 della Misura 214 : adottare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto;
- nei casi di adesione all'Azione 2 della Misura 214 : comunque rispettare quanto stabilito per le superfici non oggetto di produzioni biologiche dai regolamenti comunitari vigenti in materia (aree di produzione escluse dal regime di produzione biologica).

In ogni caso, l'esclusione dal sostegno di certe colture non potrà mai compromettere l'applicabilità del sistema di controllo previsto per gli impegni agroambientali sia in attuazione della Misura 214 del P.S.R. sia in attuazione della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche e integrazioni.

13.2 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell'Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici oggetto degli investimenti non produttivi di cui all'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.).

Tale obbligo sussiste anche qualora ricorrano, a seguito dell'applicazione del regime di controllo previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006, mancati riconoscimenti, totali o parziali, dei sostegni finanziari dell'Azione 3 della Misura 216, sempreché sussistano tutti i requisiti richiesti per l'adesione all'azione 9 della Misura 214;

2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l'Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3.

E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

13.3 Limitazioni territoriali per le azioni 9 e 10 derivanti dal PRIP

Gli interventi ammissibili per i diversi ambiti omogenei compresi nel sistema delle aree protette e nella Rete Natura 2000 sono indicati nell'Allegato 1 al PRIP.

13.4 TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini	0,15 UB
Caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5 UB
Altri suini	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame	0,003 UB
Coniglie riproduttrici	0,02 UB

14. Gestione finanziaria

14.1 Dotazione finanziaria

Ai sensi delle deliberazioni regionali n. 1393/2010 e 1477/2010, nonché del PRIP della Provincia di Ravenna approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 110 del 20/11/2007 e n. 129 del 18/12/2007 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 87 del 14/09/2010, la dotazione finanziaria assegnata al presente bando è fissata per l'anno 2011 in € 3.129.084,00

Rispetto alle risorse definite nell'avviso pubblico la Provincia di Ravenna si riserva la facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011, o di qualsiasi altra risorsa resasi disponibile ed il cui utilizzo sia approvato dalla Regione Emilia-Romagna o da AGREA.

Per le annualità 2012 e 2013 si utilizzeranno le risorse disponibili così come definito nelle deliberazioni regionali n. 1393/2010 e 1477/2010.

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2013 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

14.2 Riserve finanziarie

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1477/2010 la seguente tabella riassume le riserve finanziarie da applicarsi al presente avviso pubblico.

Azioni Misura 214	RA %
2	40,00
3	1,50 **
4	-
5	7,50
6	1,00
8	4,50
9	14,50
10	1,00
Totale riserve finanziarie	70,00
Totale risorse libere	30,00
Totale risorse	100,00

** La riserva dell'Azione 3 è operante solo per le aree ove l'azione è applicabile indipendentemente dalle Azioni 1 e 2.

15. Entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

15.1 Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

La maggiorazione degli importi introdotta nel P.S.R. 2007-2013 per determinate Azioni della Misura 214 (Azioni 1, 2, 8 e 9) nelle superfici ricadenti nelle aree Rete Natura 2000, è applicabile unicamente alle domande di pagamento per le quali l'originaria domanda di aiuto sia stata presentata in momenti successivi all'introduzione della stessa maggiorazione.

In annualità successive a quella di assunzione dell'impegno la corresponsione dei sostegni farà riferimento all'entità dei pagamenti dovuta in base alle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto e della decisione individuale di concessione del sostegno.

15.2 Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata +zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel

contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

15.3 Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

15.3.1 Misura 214 e OCM ortofrutta

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell’Asse 2 e l’OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che devono essere adottate per tutte le operazioni che ricadono sul territorio amministrativo regionale.

Per le colture di cui sopra l’OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07.

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l’Azione 1 “Produzione integrata”, nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 “Produzione integrata” per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l’agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell’ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/07 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del PSR.

15.3.2 Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti superfici oggetto delle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario

non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

L’agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214

si impegna per l’intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell’ambito della Disciplina Ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.

All’AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.

15.3.3 Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:

- per la Romagna razza pura i capi oggetto dell’aiuto a titolo dell’art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell’ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza;

- per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell’aiuto a titolo dell’art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell’ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza.

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all’Azione 5 della Misura 214.

□ Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-06, i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per

- le Romagnola razza pura

- le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese

non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.

16. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;

b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;

c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/09 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale sia antecedente al 1 gennaio 2007, in applicazione a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della “domanda di pagamento” annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;

- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 “Disposizioni per la Misura 214” della Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle “Schede tecniche attuative”.

16.1 Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

A) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI 1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICIE SOGGETTE A

IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno - i beneficiari

interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici, - o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma concesso per le superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica “domanda di aiuto” (ovvero nell’ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti unicamente:

- se le ulteriori particelle e/o UBA sono dichiarate e richieste a pagamento nella domanda;
- fino a un incremento dell’estensione dell’impegno corrispondente al 25% rispetto all’estensione dell’impegno come da originaria domanda di aiuto, ovvero fino a un incremento della consistenza delle UBA corrispondente al 25% rispetto alla consistenza dell’impegno come da originaria domanda di aiuto;
- per i soli richiedenti che non hanno ancora concluso il terzo anno di impegno;
- non oltre le annualità del periodo di programmazione del P.S.R. 2007-2013;
- nel limite delle economie riscontrate sui pagamenti delle domande di pagamento e dei trascinamenti degli impegni assunti con i bandi 2008 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione (non è ammessa la possibilità di impiegare risorse libere per il pagamento di ampliamenti di impegni).

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall’annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di condizionalità (vedi successivo paragrafo 15).

17. Cambio di beneficiario

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l’“Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall’art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all’Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all’art. 5 del R.R. 17/2003 ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all’art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall’art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l’impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d’impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l’azienda, in virtù dell’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verificano pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

18. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;

- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;

- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

19. Perdita dei requisiti e inadempimenti

19.1 Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "recupero degli importi indebitamente percepiti" (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 che rimanda all'applicazione dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

19.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di "difformità" di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/2006.

19.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative". Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006.

20. Condizionalità

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

21. Accordi Agroambientali Locali

La Provincia di Ravenna non attiva sul presente avviso pubblico l'applicazione di Accordi Agroambientali.

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna • Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia, in particolare a quanto contenuto nel Programma Operativo d'Asse e nei Programmi Operativi di Misura e alla vigente normativa in materia.

23. Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice Privacy" si informa di quanto segue:

- Che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo conseguente all'istanza di adesione al presente avviso pubblico;
- Che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti non è richiesto il consenso; la mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo di accesso agli atti richiesto con la presente istanza;
 - o i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio;
 - o inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.
- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di Ravenna individuati quali incaricati dei trattamenti.
- Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà 2/4 e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale competente in relazione alla istanza di adesione al presente avviso pubblico.